



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XI Civile

Il Giudice Designato

letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 14/12/2016, decorso il termine di giorni quindici concesso alle parti per il deposito di memorie difensive;

rilevato che il ricorrente agisce ante causam in via cautelare al fine di ottenere provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con il quale venga “ordina[to] all’Eni Spa ... di ... cessare immediatamente la condotta pregiudizievole ripristinando la normale erogazione della corrente sia nell’immobile sito in Via Tonale, 32 Roma sia in quello di Via Monte Acuto, 1 Maenza (LT)”, deducendo che, a fronte della fatturazione dei consumi operata dall’Eni S.p.a., egli “ha ... contestato le ingenti fatture emesse dal fornitore” e ha, “[d]i contro, ... corrisposto le fatture di importi confacenti, l’ultima scaduta a luglio 2016 rendendosi sempre in regola con i pagamenti ... a eccezione di quelli contestati relativamente a consumi evidentemente eccessivi”; che, “nonostante la querelle non sia ancora definita, la Eni Spa - Div. gas & power ha arbitrariamente abbassato la quantità di energia elettrica fornita ... fondata su una [sua] non meglio precisata morosità ... <<pregressa>> e non attuale”; che “il comportamento assunto dall’ENI, oltre ad essere deprecabile considerata l[la sua] età ..., è contrario alle basilari norme di correttezza e buona fede che regolano i contratti con i consumatori e sta creando serie difficoltà alla [sua] vita di tutti i giorni”, non potendo egli “usare contestualmente più elettrodomestici”;

rilevato che la resistente Eni s.p.a. chiede il rigetto del ricorso per “inammissibilità della invocata tutela cautelare” e per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;



considerato che nel procedimento cautelare proposto ante causam è necessario che il ricorso ex art. 669 bis c.p.c. contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della causa petendi e del petitum del giudizio di merito, cui è prodromica l'azione cautelare, onde consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata ed al giudice di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare; che, per quanto concerne in particolare il profilo della strumentalità, la tutela di cui all'art. 700 c.p.c. consiste nell'emissione di un provvedimento funzionale alla realizzazione degli "effetti" della pronuncia di merito, sicché la concessione della cautela va valutata nell'ottica della sua accessorialità rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte previo riconoscimento dei relativi diritti, con l'ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito costituisce altresì il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non potendo esso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza;

rilevato che, nel caso di specie, avendo il ricorrente indicato quale causa di merito quella volta "[a]ll'annullamento delle bollette contestate" ed al "risarcimento del danno" (pag. 5 del ricorso), non solo non sussiste il necessario rapporto di strumentalità tra il provvedimento cautelare richiesto ed il diritto da cautelare, non essendo l'inibitoria richiesta funzionale ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito né in ordine alla domanda di "risarcimento del danno" né con riferimento a quella di "annullamento delle bollette contestate"; che, peraltro, l'indicazione quale giudizio di merito di una "domanda giudiziale per l'annullamento delle bollette contestate" (pag. 6 del ricorso), ove intesa quale domanda di accertamento negativo del credito portato dai documenti fiscali in contestazione, pone altresì all'attenzione di questo giudicante la questione, dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, dell'utilizzabilità del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in funzione delle pronunce di mero accertamento;



ritenuto al riguardo di condividere la tesi dell'inammissibilità, atteso che l'irreparabilità presuppone una modificazione della realtà sostanziale a danno del richiedente, che si intende fronteggiare con misura immediatamente esecutoria di segno contrario, laddove viceversa l'esigenza di certezza, sottesa alla proposizione di ogni azione di mero accertamento, per se stessa, non può subire pregiudizio, con la conseguenza che al diritto del ricorrente di sentir accertare non dovuto il credito portato dalle fatture emesse dalla resistente non può derivare alcun danno da un'eventuale ritardo nell'emanazione della relativa pronuncia di merito meramente dichiarativa;

considerato, inoltre, che presupposti per la concessione del provvedimento atipico di cui all'art. 700 c.p.c., al pari di ogni altra misura cautelare tipica volta ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla e, quindi, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, sono: a) il *fumus boni iuris*, inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza); b) la presenza di un *periculum in mora*, costituito dall'imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria;

ritenuto, tuttavia, che nel caso di specie difettano sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*; ed invero, quanto al primo, a fronte della denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo, da parte dell'utente, al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, l'Eni s.p.a. ha dedotto e documentato che i consumi, inizialmente calcolati sulla base di "stime", sono stati successivamente fatturati sulla base delle letture effettive del contatore trasmesse dalla società di distribuzione Acea Distribuzione s.p.a., mentre il ricorrente si è limitato ad affermare con la memoria difensiva del 28/12/2016 che "non c'è dubbio ... che ENI abbia fatturato tanto quanto indicato dal distributore, ma è proprio l'entità dei consumi che rimane una vicenda ancora oscura essendo impensabile che una persona sola ed anziana consumi quella mole di elettricità" (pag. 7 della memoria); va peraltro sottolineato che nella fattispecie in esame è irrilevante la causa del lamentato eccesso nel consumo, se riconducibile a un vizio del contatore, a un'errata lettura o



trascrizione oppure a una perdita occulta nell'impianto rifornito, trattandosi di questione di non pronta soluzione, con conseguente necessità di indagini tecniche che costituiscono atti di istruzione non indispensabili in sede cautelare; quanto al secondo requisito, va precisato che l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio ricorrono allorquando l'evento dannoso paventato incomba con vicina probabilità e il pregiudizio sia non risarcibile o, pur essendo lo stesso in tutto o in parte risarcibile, il risarcimento lascia comunque scoperto un margine di danno non rimediabile; ed invero il ricorso all'art. 700 è possibile o in caso di violazione di un diritto assoluto, per definizione non suscettibile di tutela adeguata nelle forme dell'equivalente monetario, o in caso di tutela di un diritto di credito, ove il pericolo nel ritardo non si esaurisca nel rapporto creditore-debitore, ma estenda le proprie conseguenze sfavorevoli a rapporti giuridici a questo collegati o a situazioni di natura sostanziale ovvero si sia in presenza di diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale Firenze 19 febbraio 2003, Tribunale Torino 22 dicembre 2000); e tuttavia nel caso di specie il ricorrente non ha fornito seri elementi di prova da cui poter ragionevolmente trarre il convincimento giudiziale dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria dei danni lamentati, essendosi limitato ad affermare che "[s]ono due mesi che ... è costretto a vivere con riduzione della possibilità di utilizzare l'energia elettrica", che "[s]i sfida chiunque a vivere senza la totalità dell'energia per oltre due mesi in questa società dell'opulenza" e che egli "non può neanche accendere insieme l'albero e il presepe" (pag. 8 della memoria del 28/12/2016); infine, l'utente può ottenere stragiudizialmente l'immediato ripristino della normale erogazione della fornitura attraverso il pagamento dell'importo dovuto, peraltro rateizzato da Eni s.p.a. in n. 12 rate mensili di € 496,27 come richiesto dal ricorrente (cfr. documento n. 51 di cui al fascicolo di parte resistente) e come tale ragionevolmente sostenibile dall'Ippoliti che risulta godere di un reddito annuo di circa € 25.000,00 e possedere, oltre all'abitazione sita in Roma alla Via del Tonale n. 32, altro immobile in Maenza (LT) alla Via Monte Acuto n. 1 (vedi pag. 6 del ricorso), lasciando così impregiudicato ogni diritto da far valere in sede di ordinaria cognizione (vedi Tribunale Trani 27/3/2014, Tribunale Macerata 29/8/2011, Tribunale

IL CASO.it



Nocera Inferiore 23/2/2005, Tribunale Locri 8/8/2001, Tribunale Torino 11/1/1996 e Tribunale Salerno 17/8/1993);

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

letti gli artt. 669 bis, 669 septies, 669 quaterdecies e 700 c.p.c.,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 2.389,50, di cui € 845,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 567,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 572,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Roma, 27/1/2017

IL CASO.it
Il Giudice Designato

